



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 20:36 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

| | Presenti/Assenti | |
|------------------------|------------------|--------------|
| FAVARETTO ANDREA | Presente | |
| MESSINA VITO | Presente | |
| POLINEDRIO CARMELA | Presente | |
| PEZZUTTO MAURIZIO | Presente | |
| BERTOCCO GUERRINO | Presente | |
| SARTOR MARIO | Presente | |
| BORSOI MARIA DOLOS | Presente | |
| SEGATTO ROSSELLA | Presente | |
| CAPPELLAZZO ALESSANDRO | Presente | |
| MAZZON SABRINA | Presente | |
| MINUZZO ALEX | Presente | |
| STANGL BIRGIT BARBARA | Presente | |
| BORIN VALENTINA | Presente | |
| | Presenti 13 | Assenti 0 |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BORTOLAN SIMONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Alle ore 20,52 entra in Consiglio Comunale il consigliere Cappellazzo Alessandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Salgareda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/ 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (0.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, e. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, in data 30/3/2015;
- l'integrazione al piano approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 45 dell'11/11/2015;
- ed i risultati dallo stesso ottenuti così come approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 16/3/2016;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, 0.2, T.U.S.P. del piano di razionalizzazione prima indicato;

DATO ATTO inoltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D.lgs 175/2016 i Consorzi non sono oggetto di revisione straordinaria e, quindi, la revisione condotta dall'Ente non riguarda il CIT – Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio;

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data 19.09.2017 prot. n. 9186 dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrazione ricevuta in data 20.9.2017 prot. 9284;

L'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'*, pag. 5 atto di intervento);

RITENUTO non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- a) non corrisponde al vero che Asco Holding S.p.a. abbia suggerito a codesto Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco

- Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di codesto Comune;
- b) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano '*servizi di interesse generale*', i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi '*erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato*';
 - c) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;
 - d) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di codesto Comune (e degli altri comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso codesto Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio (ed anche allo scrivente) di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la partecipazione di codesto Comune in Asco Holding sarebbe meramente '*passiva*';
 - e) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
 - f) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del prof. Domenichelli e dell'avv. Zago, allegato all'integrazione del 19.9.2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esautorato ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione,

- elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;
 - h) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di codesto comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
 - i) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono illazioni non supportate da fatti o argomenti concreti.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che relativamente a :

- **PIAVE SERVIZI SRL** si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa. Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato. La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del REFERENDUM del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche. Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26 "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del T.U.S.P. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.
- **GAL TERRE DI MARCA** Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – si conferma la procedura di liquidazione disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Manzan Stefano.
- **ASCO HOLDING SPA** La partecipazione in Asco Holding S.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*'società che risultino prive di dipendenti'*).
- Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:

- Asco Holding S.p.a.
- Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.
- Per attuare la misura di razionalizzazione codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.
- I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, o. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. 9422 del 25/09/2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano

| | |
|------------|---------------------------------|
| Presenti | 13 |
| Votanti | 13 |
| Astenuti | 4 (Mazzon;Minuzzo;Stangl;Borin) |
| Contrari | 0 |
| Favorevoli | 9 |

DELIBERA

1. **Di approvare** per le motivazioni in premessa la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come segue:
 - a) **Di confermare**, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione in PIAVE SERVIZI SRL in quanto Società strategica e necessaria;
 - b) **Di confermare** la procedura di liquidazione del GAL TERRE DI MARCA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Manzan Stefano.

- c) **Di prevedere per ASCO HOLDING SPA** la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding, misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente, da adottarsi con successiva deliberazione consiliare previa redazione di idoneo progetto di fusione;
2. **Di trasmettere la presente** deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 3. **Che l'esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 4. **Che copia della presente** deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, con in dati di cui **all'allegato A**);

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 0.4, D.Lgs. n. 267/2000 con la seguente separata votazione:

| | |
|------------|---------------------------------|
| presenti | 13 |
| votanti | 13 |
| astenuti | 4 (Mazzon;Minuzzo;Stangl;Borin) |
| contrari | 0 |
| favorevoli | 9 |

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. BORTOLAN SIMONE

PARERI E VISTI

- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 15-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

- in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 15-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 09-10-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO PILLON PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 19-10-2017

li, 09-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO PILLON PAOLA

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
PILLON PAOLA
